

COMUNE DI MONTENERODOMO



**CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI MONTENERODOMO
E
IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANA DI MONTENERODOMO
PER
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
IN CASO DI EMERGENZA PUBBLICA.**

Nell'anno 2010 il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo a Montenerodomo,

i Signori

- ❖ **Antonio TAMBURRINO**, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Montenerodomo, codice fiscale 00253545694 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- ❖ **Antonio ROSSI**, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Gruppo di Protezione Civile ANA di Montenerodomo, nella sua qualità di Capo Gruppo pro-tempore.

P R E M E S S O

- che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, sia in grado di prestare i primi interventi di soccorso;
- che il Comune di Montenerodomo dispone di un apparato organizzativo e del Piano di Emergenza Comunale;
- che il Gruppo Alpini di Montenerodomo, con sede nel territorio comunale, dispone di una Squadra di Volontariato di Protezione Civile facente parte dell'Unità di Protezione Civile della *Sezione Abruzzi*, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo alla Associazione Nazionale Alpini (ANA), con sede a Milano, Via Marsala, 9, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della

Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- che il comune di Montenerodomo riconosce il ruolo che l'ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24/02/92 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- che appare opportuno accordarsi formalmente con l'A.N.A., al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune;
- che la squadra di Protezione Civile A.N.A. di Montenerodomo si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di Chieti al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula la seguente convenzione:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti della presente Convenzione sono il Comune di Montenerodomo, e la Squadra di Protezione Civile A.N.A. costituita in seno al Gruppo Alpini di Montenerodomo facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione Abruzzi.

ART. 3.

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione della sopradescritta Squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. con il Comune, in caso di "emergenza pubblica" nonché per garantire interventi di protezione civile, sia di carattere preventivo sia di carattere ordinario, nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4

La squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione comunale.

ART. 5

Il Gruppo di Protezione Civile A.N.A. di Montenerodomo si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei Volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa, il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

ART. 6

La Squadra dell'A.N.A., oltre a garantire il proprio intervento in caso di "emergenza pubblica", assicura la collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale approvato con delibera di C.C. n. 7 del 31 marzo 2009.

Inoltre, la squadra ANA si impegna a svolgere i sotto elencati interventi ordinari:

- Interventi in caso di emergenza neve/ghiaccio, di supporto alle squadre comunali;
- Interventi di soccorso al cittadino;
- Interventi di supporto alle scuole in occasione di prove evacuazione dagli edifici o prove analoghe in materia di protezione civile;
- Interventi di supporto alle operazioni di manutenzione e conservazione del patrimonio pubblico comunale;
- Collaborazione con il Comune nell'ambito di manifestazioni organizzate dall'ente medesimo e/o patrocinate dallo stesso.

ART. 7

In caso di emergenza, i membri della Squadra di Protezione Civile dell'A.N.A. potranno utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà del Comune adibiti al servizio di protezione civile per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie a fronteggiare lo stato di necessità.

Gli automezzi comunali potranno essere condotti, anche al di fuori del territorio comunale (paesi limitrofi), esclusivamente dal personale comunale autorizzato e dai membri della squadra ANA di Montenerodomo qualificati ed autorizzati all'uso dei mezzi medesimi.

ART. 8

Il Gruppo di Protezione Civile di Montenerodomo, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91, garantisce la copertura assicurativa ai propri iscritti per lo svolgimento delle attività di pronto intervento.

ART. 9

Il Comune si impegna ad erogare, con cadenza annuale, al Gruppo di P.C. ANA di Montenerodomo un contributo che verrà stabilito con atto di Giunta Comunale in relazione alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente, finalizzato alle spese di funzionamento, alla formazione dei volontari nonché al mantenimento delle attrezzature ed ai relativi costi logistici.

ART. 10

La Squadra di Protezione Civile di Montenerodomo facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione Abruzzi, essendo parte della struttura nazionale di Protezione Civile dell'ANA, quando non è impegnata in "emergenze pubbliche" dalla Autorità Comunale, è libera di partecipare con tutte le attrezzature, comprese quelle messe a disposizione dall'Autorità Comunale stessa, alle attività operative, o addestrative, sul territorio nazionale e all'estero, attuate dall'A.N.A., su ordine delle Autorità Statali, Regionali, o per sua autonoma decisione.

ART. 11

La presente convenzione ha una durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata espressamente per uguale periodo.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MONTENERODOMO

IL SINDACO

ANTONIO TAMBURRINO _____

PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ANA DI MONTENERODOMO

SEZIONE ABRUZZI

IL CAPO GRUPPO

ANTONIO ROSSI _____